

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2225 Anno 2022

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 16/12/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Tricomi Genoveffa, nata a Catania il 11/01/1957

Tricomi Carmelo, nato a Catania il 27/03/1954

Tricomi Agata, nata a Catania il 17/03/1952

Tricomi Angela, nata a Masterbianco il 12/05/1962

avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di revoca dell'ordine disposto con la sentenza della Pretura circondariale di Catania emessa il 13 marzo 1996, irrevocabile il 31 ottobre 1998, nei confronti di Genoveffa Tricomi, Carmelo Tricomi, Agata Tricomi e Angela Tricomi. L

2. Avverso l'indicata ordinanza, Genoveffa Tricomi, Carmelo Tricomi, Agata Tricomi e Angela Tricomi, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. L

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. I ricorrenti contestano la motivazione, nella parte in cui ha recepito acriticamente i rilievi del giudice della cognizione, anteriori al rilascio della concessione in sanatoria, senza verificare la corrispondenza o meno allo strumento urbanistico vigente all'epoca della realizzazione dell'impianto ad uso sportivo e del manufatto adibito a spogliatoio. In quanto elemento sopravvenuto, il Tribunale avrebbe perciò dovuto valutare la concessione edilizia in sanatoria ex l. n. 724 del 1994, al fine di verificare la permanenza o meno delle condizioni alla base dell'ordine di demolizione. C

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione alla mancata valutazione della sussistenza i requisiti e dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Evidenzia il difensore che, nella specie, la domanda di concessione in sanatoria è stata presentata in epoca anteriore all'ordine di demolizione e si riferisce a un'opera - un campo di calcetto con spogliatoio - conforme ai dettami normativi in materia di impiantistica sportiva, sicché il Tribunale avrebbe dovuto valutare il rilascio della concessione.

3. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo connessi, sono inammissibili.

4. E' dirimente osservare che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, le questioni poste dai ricorrenti erano già state dedotte e rigettate nel giudizio di merito.

5. Invero, nella motivazione della sentenza di condanna per la violazione delle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, il Pretore aveva dato atto dell'impossibilità di tenere conto della domanda di sanatoria presentata da Pippo h

Sgroi ai sensi della l. n. 724 del 1994, presente agli atti, sul rilievo della "indicazione mendace dell'epoca del completamento dei lavori abusivi e comunque riguarda sola in parte l'illecito denunciato".

Orbene, non solo eventuali censure avrebbero essere poste nel giudizio di merito, ma, in ogni caso, il Tribunale ha fatto proprie le valutazioni del Pretore circa la non condonabilità del manufatto, in considerazione sia dell'epoca di realizzazione delle opere, successiva al termine ultimo prescritto dalla legge, sia alla parzialità dell'istanza; su queste basi, pertanto, il Tribunale ha ritenuto illegittima la concessione in sanatoria, rilasciata a Pippo Sgroi dal Comune di Masterbianco ignorando l'accertamento effettuato dal giudice penale in ordine alla data di commissione dell'abuso e alla parziale coincidenza delle opere oggetto dell'istanza con quelle attinte dall'ordine della demolizione.

6. Diversamente da quanto affermato nel ricorso, il giudice dell'esecuzione non ha affatto ommesso di confrontarsi con il permesso in sanatoria rilasciato dal Comune di Masterbianco, ma ha accertato che tale provvedimento è stato emesso sulla base dell'istanza di sanatoria presentata nelle more del giudizio di cognizione e vagliata nel corso di quel giudizio, in cui, come detto, si era accertato che non sussistevano i presupposti per il rilascio di un valido permesso in sanatoria, con riferimento all'epoca di realizzazione delle opere e alla parzialità dell'istanza rispetto ai manufatti oggetto dell'illecito.

7. Rispetto a tale motivazione, i ricorrenti non evidenziano eventuali sopravvenienze intervenute nell'istanza di sanatoria, tali da modificare i presupposti per l'adozione del permesso di costruire, con conseguente necessità di una rivalutazione idonea a supportare l'istanza di revoca, ma si limitano ad affermare che quest'ultima dovrebbe essere disposta come conseguenza dell'avvenuta emanazione della concessione in sanatoria, che, come anticipato, con un percorso argomentativo immune da profili di illogicità, il Tribunale ha ritenuto illegittimo, il che esclude la richiesta caducazione dell'ordine di demolizione.

8. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/12/2021.